

Comune di Camposanto

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ATTIVITA' FUNEBRI, NESCROSCOPICHE, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2017.

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 8/3/2021.

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze amministrative e svolgimento dei servizi
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Imputazione dei servizi e delle prestazioni

TITOLO II FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 6 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 7 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 8 - Orario dei trasporti
- Art. 9 - Riti religiosi
- Art. 10 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 11 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

TITOLO III CIMITERI

- Art. 12 - Disposizioni generali
- Art. 13 - Spazi cimiteriali

- Art. 14 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 15 - Ricettività del cimitero
- Art. 16 - Manutenzione del cimitero

TITOLO IV

OPERAZIONI SUI CADAVERI NEI CIMITERI

- Art. 17 - Sepolture per inumazione
- Art. 18 - Inumazione di cadaveri in doppia cassa
- Art. 19 - Cippi nei campi di inumazione
- Art. 20 - Tumulazione
- Art. 21 - Tumulazione provvisoria
- Art. 22 - Esumazioni ordinarie
- Art. 23 - Esumazioni straordinarie
- Art. 24 - Estumulazioni
- Art. 25 - Resti mortali da esumazioni
- Art. 26 - Oggetti da recuperare
- Art. 27 - Traslazioni e rioccupazioni
- Art. 28 - Registro delle sepolture
- Art. 29 - Annotazioni sul registro

TITOLO V

CREMAZIONE

- Art. 30 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 31 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 32 - Autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri
- Art. 33 - Modalità conservative delle urne affidate ai familiari
- Art. 34 - Sepoltura delle ceneri
- Art. 35 - Cremazione di resti mortali

TITOLO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 36 - Orario di visita
- Art. 37 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 38 - Comportamento dei visitatori nel cimitero
- Art. 39 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 40 - Riti funebri nel cimitero
- Art. 41 - Epigrafi sulle tombe
- Art. 42 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 43 - Materiali ornamentali
- Art. 44 - Manufatti nelle parti comuni

TITOLO VII

NORME PER LA COSTRUZIONE ED MANUTENZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

- Art. 45 - Individuazione delle aree
- Art. 46 - Permesso di costruire tombe di famiglia
- Art. 47 - Norme per la costruzione di tombe di famiglia
- Art. 48 - Piantumazione nelle aree in concessione

TITOLO VIII CONCESSIONI

- Art. 49 - Tipologie delle concessioni
- Art. 50 - Costo dei loculi e modalità di concessione
- Art. 51 - Rilascio della concessione
- Art. 52 - Durata delle concessioni e revoca
- Art. 53 - Concessioni pregresse rilasciate a persone viventi
- Art. 54 - Scadenza e rinnovo delle concessioni di loculi
- Art. 54 - Scadenza e rinnovo delle concessioni di cellette ossario ed aree per tombe di famiglia
- Art. 56 - Luci votive

TITOLO IX LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Art. 57 - Responsabilità
- Art. 58 - Materiali di scavo
- Art. 59 - Apposizione di lapidi private
- Art. 60 - Attività delle imprese
- Art. 61 - Sospensione dei lavori in occasione delle festività e della commemorazione dei defunti
- Art. 62 - Vigilanza

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 63 - Cappella dei caduti
- Art. 64 - Vittime di guerra sepolte negli altri reparti dei cimiteri
- Art. 65 - Norme transitorie e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui alla legge regionale 29/07/2004 n. 19 ed alle relative deliberazioni di attuazione, al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1236 ed al D.P.R. 10.09.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria.
2. Sono fatte salve le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/00, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, per motivi di igiene pubblica, sanità e tutela dell'incolumità pubblica.

ART. 2 COMPETENZE AMMINISTRATIVE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. Le funzioni di cui al presente regolamento di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile del servizio interessato. Qualora l'esercizio di dette funzioni sia connesso alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per contrastare emergenze sanitarie e di igiene pubblica o a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, la relativa competenza è del Sindaco.
2. I servizi vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs 18/08/2000 n° 267, tenuto conto della natura, della gravosità e delle caratteristiche delle funzioni da svolgere.
3. Per i servizi affidati, in tutto o in parte, a soggetti esterni all'amministrazione comunale, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dal contratto di servizio e, se previsto dalla natura dell'affidamento, dal relativo capitolato di appalto.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - (a) la visita necroscopica;
 - (b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - (c) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 6;
 - (d) il trasporto del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenerne la spesa;
 - (e) il recupero e il relativo trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio delle salme di persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - (f) l'inumazione di salme non identificate o di resti indecomposti a seguito dei normali cicli di estumulazione;
 - (g) la collocazione di resti mortali nell'ossario comune, nei casi previsti dalle normative vigenti e dal presente regolamento
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'Amministrazione Comunale, e sono eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.
4. Il Comune può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
5. Il Comune può inoltre stabilire che la tumulazione di ceneri o resti mortali in loculo precedentemente concesso ed occupato al momento della tumulazione stessa, sia effettuata a titolo gratuito, in quanto favorisce un utilizzo ottimale degli spazi del cimitero.

ART. 5

IMPUTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

1. Qualunque istanza relativa a servizi cimiteriali, a concessioni di loculi, di cellette o di aree cimiteriali s'intende effettuata dal richiedente con il consenso di tutti i soggetti aventi titolo per renderlo.
2. Essa autorizza pertanto il Comune a procedere alla istruttoria della pratica ed all'eventuale rilascio di quanto richiesto.

3. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

TITOLO II FERETRI E TRASPORTI FUNEBBRI

ART. 6 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose da destinarsi alle due specifiche tipologie di sepoltura previste.
2. Lo stato di bisogno è dichiarato in base alla situazione economica degli interessati, secondo le procedure previste per la concessione di prestazioni sociali agevolate.
3. Qualora i familiari del defunto, non rientrando nel limite di cui al comma 2, omettano di provvedere all'acquisto del feretro, questo è procurato dal Comune. Le relative spese sono successivamente ripetute nei confronti degli eredi del defunto medesimo.

ART. 7 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T. U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. E' possibile autorizzare un percorso diverso a richiesta dei congiunti, compatibilmente con le esigenze di viabilità che vengono verificate dalla polizia municipale.
3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali o soste richieste dai congiunti, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, avuto riguardo delle esigenze di viabilità.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passaggio agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di partecipazione assai numerosa di persone il Responsabile dell'ufficio comunale competente prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. E' assicurata la presenza di un agente di polizia municipale, quando ciò sia necessario per la tutela della viabilità e della incolumità dei partecipanti al corteo funebre.
7. Le violazioni al presente articolo che non siano già perseguibili ai sensi del Codice della strada sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00, che viene posta a carico dell'impresa che esercita l'attività funebre.

ART. 8

ORARIO DEI TRASPORTI

1. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente fissa l'ora dei funerali, che dovrà essere entro le fasce orarie stabilite dalla Giunta Comunale anche in relazione alla stagione, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. Il trasporto delle salme in tutti i giorni festivi dell'anno è vietato, salva la ricorrenza di almeno due festività consecutive o di rilevanti e documentati problemi igienico sanitari.

ART. 9

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'art.8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano regolati da intese con lo Stato intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 10

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. In particolari circostanze, sentito il parere del Responsabile del Servizio di igiene Pubblica dell'A.U.S.L o suo delegato, il Comune può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione del defunto o in luoghi adibiti al culto od a speciali onoranze. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

ART. 11

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. La domanda di trasporto di salme al cimitero di altro Comune deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello

stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente che la domanda sia corredata dai soli dati anagrafici del defunto.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
3. Le salme provenienti da altro Comune di residenza devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove é accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o in altro luogo di culto od altro luogo per l'effettuazione dei riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta del corteo funebre per il cimitero.

TITOLO III CIMITERI

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune provvede al seppellimento delle salme esercitando le funzioni nelle strutture cimiteriali ubicate nel proprio territorio
2. Nel territorio del Comune di Camposanto sono presenti ed attivi due cimiteri di cui uno ubicato nel capoluogo, l'altro nella frazione di Cadecoppi.

ART. 13 SPAZI CIMITERIALI

1. Nei cimiteri sono presenti e/o individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) loculi per tumulazioni individuali;
 - b) cellette ossario;
 - c) campi di inumazione;
 - d) aree per tombe di famiglia;
 - e) ossario comune.
3. Devono inoltre essere previsti, in misura non superiore ad uno per cimitero, un cinerario comune ed un giardino delle rimembranze, da utilizzare quale area per la dispersione delle ceneri.

ART.15 RICETTIVITA' DEI CIMITERI

1. Oltre ai cittadini già residenti nel Comune o ivi deceduti, in ciascun cimitero possono essere ricevute le salme delle persone che, pur non avendo mai avuto la residenza a Camposanto, abbiano espresso in vita la volontà di essere tumulati in uno dei cimiteri del Comune.

2. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 285/90 sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti propri delle sepolture private esistenti nel cimitero.

ART. 16

MANUTENZIONE DEL CIMITERO

1. Alla manutenzione dei cimiteri il Comune provvede con personale proprio o appositamente individuato, con acquisizione mediante concessione, appalto o affidamento in economia.
2. I titolari di concessioni per sepolture private o in loculi sono tenuti a rimborsare al Comune le spese da questo sostenute per interventi necessari ed urgenti di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza effettuati nelle aree e nelle strutture date in concessione.

TITOLO IV

OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 17

SEPOLTURE PER INUMAZIONE

1. Le sepolture comuni per inumazione hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, così come previsto dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22.
2. Non possono quindi essere rilasciate concessioni di spazi per sepoltura in terra a sistema di inumazione, ma la famiglia è comunque tenuta a comunicare un soggetto referente per qualunque necessità od operazione relativa alla sepoltura in questione.
3. In caso di decesso o sopravvenuta incapacità legale del referente, è onere della famiglia o del tutore di comunicare per iscritto al Comune il nominativo del nuovo soggetto referente in quanto erede o avente titolo. In mancanza di tale comunicazione, il Comune non può essere ritenuto responsabile per eventuali operazioni effettuate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche senza informazione preventiva e diretta alla famiglia stessa.

ART. 18
CIPPI NEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Ogni fossa presente nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune o dall'ente gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. I soggetti referenti di cui all'articolo 17 possono effettuare l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba purché abbia superficie non superiore alla superficie della fossa e sia allineato alle tombe adiacenti già esistenti; può essere altresì effettuata l'apposizione di una lapide di altezza non superiore a cm 120 dal piano di campagna.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, l'installazione e la fornitura delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai referenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

ART. 20
TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, cellette - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Tutte le operazioni di muratura delle cellette e dei loculi sono effettuate solo ed unicamente da personale individuato dall'Amministrazione Comunale. Il pagamento delle quote dovute per tali operazioni verrà effettuato dai privati al competente ufficio.
4. Il materiale necessario per la muratura viene messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 21
TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. L'Amministrazione Comunale può autorizzare la tumulazione provvisoria in loculi disponibili, in attesa che il cadavere venga traslato in tomba di famiglia o venga trasportato fuori comune per successiva tumulazione.
2. La tumulazione provvisoria può essere autorizzata anche qualora si rendano necessarie opere urgenti di manutenzione del loculo destinato alla tumulazione definitiva, da effettuarsi prima della tumulazione stessa.
3. La tumulazione provvisoria è concessa per il periodo strettamente necessario alla effettuazione delle operazioni indicate ai commi precedenti, fino ad un massimo di un anno, previo il pagamento di un canone di utilizzo fissato dall'amministrazione comunale.

4. Il canone di utilizzo è computato in periodi di un anno o frazione inferiore in caso di concessioni più brevi; esso decorre dal giorno della tumulazione provvisoria fino a quello di effettiva estumulazione e non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
5. Al termine del periodo, se la traslazione non viene effettuata, viene rilasciata una concessione trentennale avente decorrenza dalla data dell'atto.

ART. 22

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite decorsi rispettivamente almeno dieci anni per i cadaveri inumati per prima sepoltura ed almeno cinque anni per i cadaveri inumati a seguito di estumulazione.
2. Il Responsabile dell'ufficio cura la programmazione delle esumazioni ordinarie.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, il responsabile del servizio provvede a comunicare ai parenti referenti dei defunti interessati, previa verifica dell'esistenza in vita e della residenza, per l'eventuale richiesta di celletta o tumulazione in loculo già avuto in concessione. Provvede altresì a darne notizia mediante avviso pubblico che viene pubblicato per almeno venti giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale ed affisso negli appositi spazi dei cimiteri interessati.
4. In caso di mancato riscontro, irreperibilità o mancata conoscenza dei referenti, la conclusione del periodo di pubblicazione indicato al comma precedente vale quale notificazione a qualunque interessato e legittima il Comune al compimento dell'operazione.

ART. 23

RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI

1. I resti mortali raccolti dalle esumazioni possono essere destinati a cellette ossario o all'ossario comune o a loculi o tombe già avuti precedentemente in concessione. La tumulazione potrà avvenire anche in loculi già occupati da cadaveri, resti o ceneri, qualora le dimensioni lo consentano.

ART. 24

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni prima del termine stabilito dall'art. 82 del d.p.r. n. 285/90 possono essere eseguite per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Comune, per trasferimento in altro cimitero o per cremazione.

ART. 25

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, per trasferimento in altro cimitero, per cremazione o per traslazione ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Previa apposita domanda degli aventi diritto, i resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, o a loculi o tombe già avuti precedentemente in concessione, ovvero essere sottoposti a cremazione. La successiva tumulazione potrà avvenire anche in loculi già occupati da cadaveri, resti o ceneri, qualora le dimensioni lo consentano.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che venga disposta la cremazione da parte dei familiari, esso viene inumato in campo comune.
6. Il Responsabile dell'ufficio cura la programmazione delle estumulazioni ordinarie.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51 comma 5, il responsabile del servizio provvede a dare comunicazione ai concessionari o loro aventi causa, previa verifica dell'esistenza in vita e della residenza, per l'eventuale richiesta di celletta o tumulazione in loculo già avuto in concessione. Provvede altresì a darne notizia mediante avviso pubblico che viene pubblicato per almeno venti giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale ed affisso negli appositi spazi dei cimiteri interessati.
8. In caso di mancato riscontro, irreperibilità o mancata conoscenza dei referenti, la conclusione del periodo di pubblicazione indicato al comma precedente vale quale notificazione a qualunque interessato e legittima il Comune al compimento dell'operazione.

ART. 26

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti ed alla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ART. 27

TRASLAZIONI E RIOCCUPAZIONI

1. Le traslazioni di cadaveri possono essere autorizzate solo per consentire l'avvicinamento tra coniugi o tra due parenti di primo grado, su richiesta dei familiari ed in presenza di due loculi contigui.
2. Al di fuori di quelli consentiti dal presente regolamento, è vietato qualsiasi altro tipo di spostamento o scambio di cadaveri all'interno del cimitero.
3. Le traslazioni danno luogo alla costituzione di una nuova concessione, senza diritti di rimborso sulle concessioni precedentemente in essere.

ART. 28

REGISTRO DELLE SEPOLTURE

1. Presso ciascun cimitero è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, recante altresì la mappa del cimitero, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

ART. 29

ANNOTAZIONI SUL REGISTRO

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, libera o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere, per ogni sepoltura, almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) estremi dell'atto di concessione;
 - e) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

TITOLO V

CREMAZIONE

ART. 30

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità stabilite dalle norme vigenti, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.

ART. 31

AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per territorio in base alle vigenti disposizioni normative, sulla base della volontà del defunto, espressa in vita dallo stesso in forma scritta e nelle forme di legge. Qualora la volontà sia stata espressa verbalmente, la stessa è attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che viene resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado.
2. Gli atti o le dichiarazioni di cui al comma precedente possono individuare la persona incaricata della dispersione delle ceneri.
3. La dispersione in natura può avvenire sui beni demaniali compresi nel territorio comunale, purché lontani almeno cento metri da manufatti o da aree adibite alla circolazione o ad altro pubblico servizio.
4. La dispersione in aree private, deve in ogni caso avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario, mantenendo in ogni caso le distanze di cui al punto precedente.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a. del soggetto richiedente, avente titolo in base alla legge (singolo o plurimo);
 - b. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c. del luogo specifico, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione e dal presente regolamento, ove le ceneri saranno disperse;
 - d. della data o del termine entro il quale verrà eseguita la dispersione.
6. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dalla persona designata dal defunto stesso per effettuare la dispersione o tra i soggetti di cui all'art. 11 comma 2 della legge regionale n. 19/04.
7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
8. Sono consentite forme religiose o civili di commemorazione al momento della dispersione.

ART. 32

AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L’affidamento personale di un’urna cineraria è autorizzato dall’Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto. Qualora la volontà sia stata espressa verbalmente, la stessa è attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che viene resa dall’affidatario, dal coniuge, ove presente e non legalmente separato, e da tutti i congiunti di primo grado.
2. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa in vita dal defunto secondo le modalità indicate al comma 1.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. Nell’atto di affidamento di cui al primo comma devono essere riportati almeno i seguenti dati:
 - a. i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b. la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata, se diverso dall’affidatario, e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - c. la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - d. la dichiarazione della conoscenza delle norme in materia e delle sanzioni in caso di comportamento scorretto o inottemperante delle diverse condizioni;
 - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, qualora non intendesse o non potesse più conservarla;
 - f. la consapevolezza dell’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione al trasporto dell’urna qualora l’affidatario decida successivamente di cambiare il comune di residenza, con conseguente necessità di trasporto e conservazione dell’urna al di fuori del territorio comunale.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nel luogo di residenza di quest’ultimo, salva la possibilità di indicare una diversa possibile collocazione delle ceneri nel momento in cui viene comunicata la volontà all’affidamento medesimo. La variazione di residenza in territorio comunale comporta per l’interessato il solo onere di richiedere l’autorizzazione al trasporto che è rilasciata dall’ Ufficio di Polizia Mortuaria.
6. Nel caso in cui l’affidatario intenda recedere dall’affidamento delle ceneri, può disporre la tumulazione nel cimitero. In tal senso possono decidere in sua vece, in presenza di condizioni di forza maggiore, gli eredi del predetto.
7. L’affidamento di urna cineraria ai familiari non può costituire in nessun caso un’autorizzazione, anche implicita, alla realizzazione di una sepoltura privata.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro anche a tenuta informatica con l’indicazione dei dati anagrafici dell’affidatario e dei dati identificativi del defunto.

ART. 33

MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE AFFIDATE AI FAMILIARI

1. In caso di affidamento familiare, l'urna deve essere custodita in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione collocato in ambiente asciutto, idoneo a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.
2. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

ART. 34

SEPOLTURA DELLE CENERI

1. La sepoltura delle ceneri deve essere autorizzata dal Comune e può avvenire mediante tumulazione.
2. La tumulazione può avvenire in celletta individuale, in tomba di famiglia o in loculo già precedentemente concesso.
3. La durata della concessione è quella prevista dal presente regolamento per il tipo di sepoltura praticato. In caso di tumulazione in loculo già occupato da salma, non è necessario il rilascio di una nuova concessione e la scadenza sarà quella legata alla sepoltura della salma stessa.
4. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

ART. 35

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI

1. La cremazione di resti mortali è ammessa se richiesta dal coniuge o dal parente più prossimo vivente identificato con le modalità di cui all'art. 74 e seguenti del codice civile.
2. La tumulazione può avvenire in celletta individuale, in tomba di famiglia o in loculo già oggetto di concessione.

TITOLO VI POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 36

ORARIO DI VISITA

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. La chiusura viene segnalata in modo idoneo, anche attraverso dispositivi acustici automatici.
3. La visita al Cimitero fuori orario, o comunque quando ne sia disposta la chiusura, è vietata, salvo permesso del Comune da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 37

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero i visitatori possono entrare soltanto a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, se sprovvisti di guinzaglio o altri strumenti idonei a controllarne i movimenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di promozione o vendita di beni o servizi ovvero attività di questua.
3. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

ART. 38

COMPORAMENTO DEI VISITATORI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di proprietà od uso pubblico, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) fotografare o filmare cortei ed operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione dei familiari interessati;
 - e) eseguire lavori di qualsiasi natura, senza la autorizzazione del Comune o la richiesta dei concessionari;
 - f) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - g) assistere da vicino alla esumazione e estumulazione di salme, se estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - h) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi portavasi, ad eccezione del periodo immediatamente successivo alla cerimonia funebre e del periodo della Commemorazione dei Defunti;
 - i) trasportare ed utilizzare all'interno del cimitero scale o montacarichi che non siano in dotazione al cimitero stesso;
 - j) omettere di rimuovere le deiezioni degli animali o di ripristinare eventuali danni da essi causati.
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo diversa autorizzazione.
4. I trasgressori sono puniti con una ammenda che va da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.500,00, fatti salvi il diritto degli aventi causa a rivalersi sugli

esecutori per il danno subito e la segnalazione all'autorità giudiziaria per comportamenti che possono costituire illecito penale.

ART. 39

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o inadempimento contrattuale.

ART. 40

RITI FUNEBRI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso afflusso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio competente, che a sua volta informerà il Servizio di Polizia Municipale.

ART. 41

EPIGRAFI SULLE TOMBE

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo sia autorizzato dall'ufficio competente.
2. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
3. Sono, altresì, consentiti simboli o immagini purché non contrari ai principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto comunale.

ART. 42

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di centimetri 50 (cinquanta), siano contenute all'interno del perimetro del copritomba e non invadano le tombe o i passaggi attigui.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi tumuli, loculi o tombe di famiglia, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente li farà togliere o sradicare e provvederà per il loro smaltimento.

ART. 43

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono collocate.
2. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART. 44

MANUFATTI NELLE PARTI COMUNI

1. L'apposizione di tende, veneziane o altri manufatti insistenti sulle parti comuni del cimitero deve essere preventivamente autorizzata dal Comune il quale può dettare prescrizioni sulle caratteristiche delle attrezzature, con riguardo all'uniformità dei colori, delle forme e delle dimensioni; può inoltre disporre che le veneziane o altri manufatti oscuranti siano tenuti alzati in determinati orari o periodi di apertura del cimitero, per ragioni di luminosità e sicurezza.
2. I soggetti autorizzati devono garantirne la pulizia ed il buon stato di conservazione.
3. In caso di mancata manutenzione e di degrado dei manufatti, il Comune provvederà a rimuoverli

TITOLO VII

NORME PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 45

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Le aree a disposizione per la costruzione di tombe di famiglia possono essere individuate sulla base di quanto previsto dal piano cimiteriale comunale, con deliberazione di Giunta Comunale, la quale stabilisce le dimensioni di ciascun lotto.
2. Tali aree hanno misure prestabilite, sulla cui superficie deve erigersi il manufatto tombale. Il marciapiede che contorna la costruzione, non deve superare un'altezza massima di cm.10.

ART.46

PERMESSO DI COSTRUIRE TOMBE DI FAMIGLIA

1. La costruzione di una tomba di famiglia è subordinata all'ottenimento di apposito permesso a costruire rilasciato da parte del Comune, dietro presentazione di progetto dell'opera da eseguire e su conforme parere sanitario.
Qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, dovrà essere approvata.
2. Dalla data del rilascio del permesso di costruire, il titolare, entro 12 mesi, deve obbligatoriamente iniziare i lavori. In tale mancanza, è facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dagli atti compromessi.
3. E' fatto d'obbligo comunicare al Comune le date di inizio e di ultimazione delle opere. Prima di iniziare i lavori dovrà essere programmato congiuntamente un sopralluogo per il tracciamento dell'area e la definizione delle circostanze regolanti l'edificazione.
4. Dalla data di inizio dei lavori, la costruzione deve essere ultimata entro un anno. Ad ultimazione dei lavori avvenuta e certificata dal Direttore dei Lavori, deve essere chiesto all'Ufficio Tecnico Comunale un sopralluogo per constatarne la conformità.
5. Entro tre giorni dall'ultimazione dei lavori, l'impresa dovrà provvedere al ripristino dei luoghi ed alla liberazione del cantiere da ogni materiale di risulta e di rifiuto.
6. L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Servizio di Igiene Pubblica, per la parte di competenza, accertano, a lavori ultimati, la regolare esecuzione dell'opera.

ART.47

NORME PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. Le dimensioni massime e le caratteristiche costruttive delle tombe di famiglia sono disciplinate dalla deliberazione di individuazione dei relativi spazi, in relazione alla localizzazione, alle caratteristiche ed alle dimensioni dei lotti medesimi. La costruzione delle opere dovrà in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non dovrà essere di pregiudizio alle strutture confinanti o ai servizi del cimitero.
2. I loculi, dalle dimensioni di legge approvate, potranno essere del tipo gettato in opera o prefabbricati. In quest'ultimo caso dovranno essere forniti da ditta specializzata nel settore, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nessun particolare costruttivo deve essere trattato ad intonaco e successivamente tinteggiato, ma dovranno essere usati materiali marmorei, granitici e pietre naturali, a lunga durata nel tempo.

ART. 48

PIANTUMAZIONE NELLE AREE IN CONCESSIONE

1. Nelle aree in concessione per la costruzione di tombe di famiglia, la piantumazione deve limitarsi a siepi, piante di fiori o sempreverdi, avendo cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui e siano contenute all'interno dell'area assegnata.
2. La delibera di individuazione degli spazi stabilisce l'altezza massima delle piante in relazione alla localizzazione, alle caratteristiche ed alle dimensioni degli spazi medesimi.
3. La corretta manutenzione di tali spazi verdi è a carico del privato. Allorché siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorose le aree, sarà facoltà del Comune ordinarne la rimozione e lo sradicamento.

TITOLO VIII CONCESSIONI

ART. 49

TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni cimiteriali possono riguardare:
 - a) loculi;
 - b) cellette ossario;
 - c) aree per tombe di famiglia.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 27 e dal comma successivo, il Comune rilascia concessione di un loculo esclusivamente in caso di avvenuto decesso, qualora il defunto non possa essere tumulato in tomba di famiglia già realizzata o in loculo disponibile già precedentemente concesso.
3. Le concessioni a persone ancora viventi possono essere fatte a favore di cittadini che abbiano compiuto l'età di 80 anni, e comportano l'obbligo di utilizzo del loculo o della celletta per la futura sepoltura del richiedente, senza possibilità di retrocessioni o nuove concessioni.
4. E' vietata qualsiasi cessione tra privati di spazi dati in concessione di qualunque tipologia, anche a titolo di prestito provvisorio.
5. Le aree per tombe di famiglia possono essere concesse per la sepoltura del concessionario, del coniuge, dei parenti fino al secondo grado, degli affini di primo grado o di altre persone conviventi con il concessionario stesso, se da lui indicate come beneficiari.

ART. 50

COSTO DEGLI SPAZI E MODALITA' DI CONCESSIONE

1. I loculi e le cellette disponibili nel cimitero hanno un costo di concessione differenziato in base alla loro posizione nella fila di appartenenza, prevedendo costi più alti per le file centrali, costi intermedi per le file inferiori e costi più bassi per le file superiori.
2. Nell'ambito del criterio sopra descritto, le tariffe vengono deliberate annualmente dal Comune; in caso di mancata approvazione, si applicano quelle da ultimo deliberate.
3. Il concessionario ha facoltà di scelta tra i loculi e le cellette disponibili al momento della richiesta di concessione, da esercitarsi su tutti i reparti del cimitero.

ART. 51

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, revocabile e non cedibile a terzi mediante atto tra vivi, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, che ne riacquista la disponibilità al termine della concessione medesima, salvi i casi di rinnovo previsti dal presente regolamento.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al preventivo pagamento dell'apposita tariffa.
3. Il concessionario è inoltre tenuto alla stipula del disciplinare di concessione ed al pagamento delle relative spese.
4. Ogni concessione di aree o manufatti cimiteriali deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - (a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - (b) la durata;
 - (c) la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro tempore, individuati quali concessionari;
 - (d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le cause di revoca;
 - (e) in caso di concessione di loculo o celletta, l'indicazione di chi dovrà occupare il loculo o la celletta, e la cui eventuale traslazione determinerà la revoca della concessione;
 - (f) in caso di concessione di area per tomba di famiglia, l'indicazione dei beneficiari dei relativi spazi di sepoltura.
5. In caso di decesso o sopravvenuta incapacità legale del titolare della concessione, è onere della famiglia o del tutore di comunicare per iscritto al Comune il nominativo del nuovo soggetto titolare della concessione in quanto nuovo erede o avente titolo. In mancanza di tale comunicazione, il Comune non può essere ritenuto responsabile per eventuali operazioni effettuate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche senza informazione preventiva alla famiglia stessa.

ART. 52
DURATA DELLE CONCESSIONI E REVOCA

1. La durata delle concessioni è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
 - b) in 30 anni per i loculi, da computarsi dalla data della concessione;
 - c) in 20 anni per le sepolture nelle cellette ossario, da computarsi dalla data della concessione.
2. Il Comune può, con motivata deliberazione di Giunta Comunale, rilasciare concessioni a 99 anni nei confronti di defunti che in vita siano state figure rilevanti per la storia o la cultura del territorio.
3. In caso di traslazione di cadavere di cui all'art. 27, la concessione non ancora scaduta è ugualmente revocata.
4. La revoca di una concessione non può mai dare luogo a diritto di indennizzo.

ART. 54
SCADENZA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI LOCULI

1. Il rinnovo della concessione è consentito nei seguenti casi particolari:
 - a) se alla scadenza della concessione non sia trascorso il periodo minimo di tumulazione previsto dalle normative vigenti: in tal caso la concessione viene rinnovata per il tempo residuo occorrente a raggiungere il periodo minimo di tumulazione,
 - b) su richiesta del concessionario o degli eredi, se il loculo in scadenza sia adiacente in senso orizzontale o verticale ad altro loculo occupato dal coniuge, genitore o figlio della persona tumulata nel loculo scaduto o qualora i loculi siano uniti da un'unica lapide: in tal caso la concessione può essere rinnovata fino alla scadenza della concessione del loculo contiguo;
 - c) su richiesta del concessionario o degli eredi, in caso di defunto deceduto in età pari o inferiore ad anni 25: in tal caso la concessione può essere rinnovata per un periodo di anni trenta.
2. Nei casi di rinnovo previsti dal comma precedente, è dovuto al Comune il canone di concessione vigente al momento del rinnovo, proporzionato agli anni di durata del rinnovo stesso.
3. Alla scadenza della concessione, il loculo ritorna in disponibilità dell'Amministrazione Comunale che nulla deve agli eredi o aventi titolo quale rimborso e potrà dare luogo alla estumulazione con le modalità previste dal presente regolamento.
4. Il rinnovo richiesto decorre comunque dalla data di effettiva scadenza.

ART. 55
**SCADENZA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI CELLETTE OSSARIO
ED AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA**

1. Le concessioni di cellette ossario possono essere rinnovate per ulteriori quindici anni, se richiesto dagli eredi del concessionario originario.
2. In caso di mancato rinnovo, i resti mortali o le ceneri ivi presenti vengono collocati rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune, salva la facoltà dei familiari di richiederne la cremazione e/o la collocazione in altro spazio del cimitero già avuto in concessione e che sia sufficientemente capiente
3. Le concessioni di aree per tomba di famiglia possono essere rinnovate per un eguale periodo, se richiesto dagli eredi del concessionario originario.
4. In caso di mancato rinnovo, si applica il comma 3 dell'articolo precedente.

ART.56 **LUCI VOTIVE**

1. Il Comune effettua il servizio di illuminazione votiva garantendo a tutti la possibilità di collegare un loculo all'impianto di illuminazione del cimitero.
2. Il servizio di illuminazione votiva viene attivato previa richiesta scritta dell'interessato che può anche essere persona diversa dal concessionario del loculo. La richiesta può essere effettuata solo dopo l'apposizione definitiva della lapide.
3. Il richiedente diviene titolare di una concessione di utenza e si obbliga, dal giorno della richiesta, a corrispondere al Comune un canone annuale di importo fisso e non frazionabile, nella misura stabilita dal Comune entro il termine di approvazione delle tariffe dei servizi comunali; in caso di mancata approvazione, si applicano le tariffe relative all'anno precedente.
4. Il canone di cui al comma precedente è dovuto dai titolari di concessione attiva alla data del 30 giugno dell'annualità di riferimento.
5. In caso di accertato mancato pagamento, previo sollecito a provvedere entro un dato termine, si procede alla interruzione dell'utenza. Il concessionario ha facoltà di richiedere la riattivazione dell'utenza, corrispondendo il costo dei canoni non corrisposti maggiorato degli interessi legali nella misura di legge.
6. I cambi di intestazione delle utenze possono avvenire solo previa dichiarazione scritta del nuovo intestatario.
7. Il Comune garantisce il funzionamento delle luci provvedendo alle riparazioni dei guasti in caso di segnalazioni degli interessati e in occasione delle verifiche che vengono effettuate da dipendenti o ditta incaricata su tutta l'area del cimitero.

TITOLO IX

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 57 **RESPONSABILITÀ**

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Tutti gli interventi devono essere preventivamente comunicati al Comune con l'indicazione della data di effettuazione e della impresa esecutrice.

ART. 58 **MATERIALI DI SCAVO**

1. I materiali di scavo e di rifiuto derivanti da lavori privati all'interno del cimitero devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
2. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00 e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

ART.59 **APPOSIZIONE DI LAPIDI PRIVATE**

1. Nella apposizione della lapide non possono essere modificati la struttura e la superficie del loculo e l'assetto della struttura ad esso circostante. Le relative opere murarie non devono arrecare danno alla struttura e agli altri loculi.
2. La Giunta Comunale può, con apposito atto, individuare uno o più settori dei cimiteri nei quali le lapidi da apporre devono essere tutte uguali, con l'indicazione dei relativi materiali e colori.
3. Non è ammessa l'apposizione di lapide unica su due loculi contigui, anche se concessi allo stesso soggetto.

ART. 60 **ATTIVITÀ DELLE IMPRESE**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, e purché non superino il peso a pieno carico di quintali 35.
2. In caso di impiego di materiali di peso rilevante, che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei vialetti interni del Cimitero, è

fatto obbligo alle Imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse.

3. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. E' altresì vietata l'effettuazione di qualunque tipo di intervento utilizzando mezzi, strumenti o materiali di proprietà del Comune, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di materiali di lavorazioni, scavi o rifiuti.
7. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00 e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

ART. 61

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Alle imprese che effettuano prestazioni per conto di privati è fatto divieto di lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio tecnico comunale.
2. Nella settimana precedente ed in quella successiva alla Commemorazione dei Defunti, tutti i lavori sono sospesi.
3. Nei periodi di sospensione le aree di lavoro devono essere messe in sicurezza.
4. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

ART. 62

VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 63
CAPPELLA DEI CADUTI

1. Il Comune cura la pulizia, l'ordine e la manutenzione della Cappella dei Caduti, "Tempietto dei Caduti Sacro a Dio e alla Patria".
2. I Militari tumulati nella Cappella dei Caduti hanno diritto di sepoltura perpetua.

ART. 64

VITTIME DI GUERRA SEPOLTE NEGLI ALTRI REPARTI DEI CIMITERI

1. Le vittime di guerra sepolte nel cimitero in reparti diversi dalla Cappella dei Caduti hanno diritto a sepoltura in loculo o celletta in perpetuo, in quanto esenti dai cicli ordinari di estumulazione, secondo quanto previsto dall'art. 271 del Codice dell'Ordinamento Militare.
2. Sono equiparati alle vittime di guerra di cui al comma precedente, ed hanno pertanto diritto a sepoltura in perpetuo, le vittime civili in conseguenza degli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale che hanno interessato il territorio del Comune di Camposanto.
3. E' vietato occupare con altri defunti i loculi o le cellette destinate ai defunti contemplati dal presente articolo.

ART. 65

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nelle vigenti disposizioni legislative in materia, nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie, nella Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 19/04 e nei relativi provvedimenti di attuazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune precedenti si intendono abrogate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.